

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31. — 1. L'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.375 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione di farmaci innovativi, 11.875 per l'anno 1999 e 12.375 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita norma della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa o della legge di riordino del settore farmaceutico. L'onere predetto può registrare un incremento superiore al 12 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrente finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.

31. 5. (27. 11.)

Carlesi, Conti, Bono Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.375 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati dall'introduzione di farmaci innovativi, 11.875 per l'anno 1999 e 12.375 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita norma della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa o della legge di riordino del settore farmaceutico. L'onere predetto può registrare un incremento superiore al 12 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.

31. 3. (27. 17.)

Massidda, Stagno, D'Alcontres, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo.

Sopprimere i commi da 1 a 13 e da 15 a 16.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Il Governo, su proposta del Ministero della Sanità, dovrà presentare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge relativo al prezzo dei farmaci e materie connesse.

31. 6.

Massidda.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 7.**

Mangiacavallo.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 8.**

Massidda.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 9.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 10.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 11.**

Delfino Teresio, Sanza, Tassone, Carrara, Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE.

31. 12.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dalla data del 1° settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di

calcolo del prezzo medio europeo così come previsto dai successivi commi 2 e 3, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994, 22 novembre 1994.

31. 65.

Governo.

Sopprimere il comma 2.

31. 13.

Malavenda.

Al comma 2, dopo la parola: medicinali aggiungere la seguente: non.

31. 50.

Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: si tiene conto sono sostituite dalla seguente: applicano.

31. 60.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: si tiene conto dei, con le parole: si applicano i.

31. 66.

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: di cambio ufficiali sino alla fine del comma con le seguenti: di reale erosione del potere d'acquisto di salari e stipendi.

31. 14.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: in vigore, sino alla fine del comma.

31. 15.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 31. 16.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 31. 17.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dal comma 1.

31. 18.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e delle medie ponderate sino alla fine del periodo.

31. 19.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 4.

***31. 20.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

***31. 21.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, sopprimere le parole da: calcolata sino a: in caso contrario l'adeguamento.

****31. 22.**

Massidda.

Al comma 4, sostituire le parole da: calcolata sino a: in caso contrario l'adeguamento.

****31. 23.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Volontè.

<p><i>Sopprimere il comma 5.</i></p> <p>31. 24.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialità medicinali che hanno usufruito della relativa licenza.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>*31. 25.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>31. 68.</p> <p>Governo.</p> <p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>*31. 26.</p> <p>Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.</p>	<p>31. 30.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il prezzo medio europeo delle specialità medicinali a base di, con le seguenti: il prezzo delle specialità medicinali a base di.</i></p> <p>31. 61.</p> <p>La Commissione.</p>	<p><i>Al comma 9, sopprimere le parole: anche al fine di consentire al Governo di disporre di più ampi elementi di valutazione per una globale revisione della disciplina dei prezzi dei medicinali, aggiungere in fine le seguenti: fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialità medicinali predette è differita al 1° gennaio 1999.</i></p>
<p><i>Al comma 6, sopprimere le parole: medio europeo.</i></p> <p>31. 67.</p> <p>Governo.</p>	<p>31. 69.</p> <p>Governo.</p> <p><i>(Testo così modificato nel corso della seduta).</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>31. 27.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>*31. 31.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>*31. 28.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>*31. 32.</p> <p>Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>*31. 29.</p> <p>Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.</p>	<p><i>Al comma 10, dopo la parola favorire, aggiungere le seguenti: innanzitutto la prevenzione della salute in tutti i suoi aspetti ed in subordine.</i></p>
<p><i>Al comma 8, sostituire le parole: quale disciplinato dal comma 6, con le parole:</i></p>	<p>31. 33.</p> <p>Malavenda.</p>

Al comma 10, sostituire le parole: sui medicinali con le seguenti: sulla prevenzione sociosanitaria e sulla conseguente necessità di demedicalizzazione.

31. 34.

Malavenda.

Al comma 10, dopo le parole: un'adeguata informazione del pubblico aggiungere le seguenti: sulla prevenzione sociosanitaria e.

31. 52.

Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

* **31. 35.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

* **31. 36.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 12.

31. 37.

Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 31.64 DEL GOVERNO

Aggiungere in fine: la deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte delle aziende della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso in forma espressa, ovvero per decorrenza di termini nei casi in cui la legge preveda la procedura del « silenzio-assenso ».

0. 31. 64. 1.

Giancarlo Giorgetti, Cè.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 12, con il seguente:

« 12. Nell'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, *dopo la parola: deducibili, aggiungere le seguenti:* nella misura dell'80 per cento. La pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, è soggetta al disposto dell'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dal primo periodo del presente comma.

31. 64.

Governo.

Al comma 12, sostituire le parole: alle retribuzioni degli con le seguenti: ai costi sostenuti per gli.

* **31. 38.**

Massidda.

Al comma 12, sostituire le parole: alle retribuzioni degli con le seguenti: ai costi sostenuti per gli.

* **31. 39.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Grillo.

Al comma 12, sostituire le parole: retribuzioni degli informatori scientifici con le seguenti: ai costi sostenuti per gli informatori scientifici.

31. 62.

La Commissione.

Sopprimere il comma 13.

* **31. 40.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

* **31. 41.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli informatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo è iscritto ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministro della sanità ed è utilizzato, per una quota pari al cinquanta per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante cinquanta per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità. Al conseguente nere di provvede con le entrate di cui al comma 12.

31. 70.

Governo.

Al comma 13, sostituire le parole: Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 11 sono riassegnate ad apposito capitolo *con le seguenti:* Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono riassegnate ad apposita unità previsionale di bilancio.

31. 63.

La Commissione.

Sopprimere il comma 14.

31. 42.

Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 *con la seguente:* 400.

31. 43 (27. 7).

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 *con la seguente:* 300.

31. 44. (27. 5)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 *con la seguente:* 250.

31. 51. (27. 6)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

* **31. 45.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

* **31. 46.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 15, dopo le parole: che includa una rappresentanza delle aziende del settore, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, *e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

31. 71.

Governo.

Sopprimere il comma 16.

** **31. 47.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

** **31. 48.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: non appartenenti con la seguente: appartenenti.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

31. 49. (0. 27. 19. 3)

Lo Presti, Bono.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.

Sopprimerlo.

***32. 1.** (ex 28. 1.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimerlo.

***32. 2.** (ex 28. 7.)

Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia riconosciuta dall'organizzazione mondiale della sanità.

32. 3. (ex 28. 3.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia.

32. 4. (ex 28. 4.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 13.

*** 31. 41.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 14.

31. 42.

Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 400.

31. 43 (27. 7).

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 300.

31. 44. (27. 5)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 250.

31. 51. (27. 6)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

*** 31. 45.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

*** 31. 46.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 16.

**** 31. 47.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

**** 31. 48.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: non appartenenti con la seguente: appartenenti.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

31. 49. (0. 27. 19. 3)

Lo Presti, Bono.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello

Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 4)ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Fornitura gratuita di protesi mammarie).

1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

*Sopprimerlo.****32. 1.** (ex 28. 1.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimerlo.****32. 2.** (ex 28. 7.)

Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia riconosciuta dall'organizzazione mondiale della sanità.

32. 3. (ex 28. 3.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia.

32. 4. (ex 28. 4.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo la parole: mastectomia aggiungere le seguenti: totale o parziale.

32. 5. (ex 28. 2.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 5)ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa).

1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei criteri dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonché della commisurazione dell'entità del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestività del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie.

4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 1999; da tale data non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 17-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994; nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: — 830.000 (milioni di lire);
1999: — 840.000 (milioni di lire);
2000: — 850.000 (milioni di lire).

33. 15 (ex 29. 5).

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono, Valensise.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

33. 10 (ex 29. 6).

Carlo Pace, Bono.

Sopprimerlo.

Seguono compensazione del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

33. 12 (ex 29. 4).

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sopprimerlo.

33. 1 (ex 29. 13).

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazione del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

33. 13 (ex 29. 3).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 1.

33. 2.

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

33. 3.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 2.

***33. 4.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***33. 5.**

Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2 sopprimere le parole: o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

33. 11 (ex 0. 29. 11. 1).

Tassone, Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

Sopprimere il comma 3.

***33. 6.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***33. 7.**

Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

****33. 8.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

****33. 9.**

Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'INAIL è esonerato dal versamento delle somme dovute per legge al Servizio sanitario nazionale in conseguenza delle spese sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali.

33. 14 (ex 0. 29. 11. 2).

Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 4, sostituire le parole: articolo 17-bis, *con le seguenti:* articolo 11-bis.

33. 20.

Governo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finan-

ziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve

adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle

tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 6)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SANITÀ

ART. 28.

(Interventi di razionalizzazione della spesa).

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli *standard* qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende

unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunità di

tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.

3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.

4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità